V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. C. 3120 Governo *(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione)* 50

SEDE CONSULTIVA:

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale. C. 3106 Governo (Parere alla VI Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)* 54

DL 167/2026: Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 ». C. 3119 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 59

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 62

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. C. 2124-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 62

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 65

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici. C. 2715-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 66

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso. C. 2904 (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 69

ALLEGATO (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo) 82

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 439 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 81

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-*BIS*, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 21 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. C. 3120 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, avverte che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimere il proprio parere al Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge C. 3120, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026.

Al riguardo, ricorda preliminarmente che il parere previsto dalla richiamata disposizione regolamentare ha la finalità di accertare che i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica non rechino disposizioni estranee al loro oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalle risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e dei relativi aggiornamenti.

In proposito, rammenta che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

In proposito, fa presente che, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, nelle more della revisione della legge di contabilità e finanza pubblica, i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati, in sede di prima applicazione, dapprima nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e, poi, nei successivi documenti di programmazione presentati dal Governo in luogo del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento.

In particolare, nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, Doc. CCXLIV, n. 2, si rappresenta che, a completamento della manovra di bilancio 2027-2029, il Governo conferma quali collegati i disegni di legge già indicati nel Documento di finanza pubblica 2026, mentre nella risoluzione n. 6-00298, approvata dalla Camera dei deputati il 13 ottobre scorso, e nella risoluzione n. 6-00240, approvata dal Senato della Repubblica nella medesima data, si impegna il Governo a considerare collegato alla manovra di finanza pubblica, oltre a quelli già indicati nel Documento di finanza pubblica 2026, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026.

Per quanto attiene alla connessione del provvedimento con il raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal Documento programmatico di finanza pubblica 2026, fa presente che, nell'ambito della sezione relativa alle azioni di riforma e investimento, si segnala come l'approvazione della legge annuale della concorrenza 2026 rientri tra gli interventi volti a dare

attuazione al Piano strutturale di bilancio di medio termine che assicurano la prosecuzione di obiettivi già rendicontati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. In particolare, ricorda, infatti, che nell'Appendice VI al medesimo Piano strutturale si richiama come intervento chiave nel settore della concorrenza l'adozione delle leggi annuali sulla concorrenza, individuando come indicatore il rispetto dell'impegno annuale circa l'adozione di una legge sulla concorrenza e dei relativi decreti attuativi, che affronti le questioni segnalate nelle raccomandazioni specifiche per Paese e consideri, in maniera soddisfacente, le segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, tenuto conto di un'appropriata analisi di impatto della normativa.

Tanto premesso, segnala che il disegno di legge in esame, che è corredato anche dell'analisi dell'impatto della regolamentazione, nella quale si dà altresì conto dell'utilizzo delle evidenze delle indagini conoscitive svolte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato si compone di tredici articoli, suddivisi in tre Capi.

Rappresenta che il Capo I è costituito dagli articoli da 1 e 9, che recano misure per incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti.

Fa presente, in particolare, che l'articolo 1 modifica le norme relative all'autorizzazione alla distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998 mentre l'articolo 2, novellando il medesimo decreto legislativo n. 32 del 1998, introduce come requisito per il rilascio di nuove autorizzazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2028, la distribuzione di almeno un vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili. L'articolo 3 interviene, poi, sulla disciplina dei rapporti contrattuali aventi ad oggetto la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, mentre l'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'affidamento in gestione degli impianti e sul procedimento negoziale degli accordi di secondo livello. L'articolo 5 introduce un sistema di incentivi e di indennizzi per favorire la trasformazione di impianti di distribuzione di carburanti in stazioni dedicate dalla mobilità verde e, ai fini di tale trasformazione, l'articolo 6 prevede semplificazioni per l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, mentre l'articolo 7 reca disposizioni volte a favorire l'informazione dei consumatori in ordine alla distribuzione di biocarburanti in purezza. L'articolo 8 proroga, poi, l'applicazione delle misure semplificate di dismissione per gli impianti di distribuzione dei carburanti, mentre l'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie relative all'attuazione dell'articolo 5.

Segnala che il Capo II è costituito dagli articoli 10 e 11, che recano, rispettivamente, una nuova disciplina dei criteri di riparto e delle procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, e una delega legislativa per la riforma della normativa in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli.

Evidenzia che il Capo III è costituito dagli articoli 12 e 13 e reca disposizioni in materia di agenti di affari in mediazione e di consulenti del lavoro. In particolare, l'articolo 12 reca modifiche in materia di formazione professionale degli agenti di affari in mediazione, mentre l'articolo 13 è volto a consentire anche ai consulenti del lavoro lo svolgimento, su incarico del soggetto obbligato, di specifici adempimenti presso il registro delle imprese.

Alla luce di questa ricostruzione, rileva che il disegno di legge corrisponde a quello puntualmente indicato dalle risoluzioni approvate dalle Camere al termine dell'esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2026 ed è, pertanto, pienamente riconducibile alle materie indicate nel predetto Documento, come risultante dall'esame parlamentare.

Rileva, altresì, che il disegno di legge, introducendo norme complessivamente volte a tutelare la concorrenza, presenta, sotto il profilo finalistico, carattere omogeneo e interviene su ambiti di competenza riferibili alla competenza primaria del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, non

recando quindi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato. Alla luce delle suesposte considerazioni, formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 123-*bis*, comma 1, del Regolamento, il disegno di legge C. 3120, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026;

premesso che:

l'articolo 10, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dispone che in allegato al Documento di economia e finanza sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal medesimo Documento, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia;

ai sensi dell'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009, eventuali disegni di legge collegati che presentino i medesimi requisiti possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;

nelle more della riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina della *governance* economica dell'Unione europea, i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica sono stati indicati, in sede di prima applicazione, dapprima nell'ambito del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, che ha assorbito sostanzialmente i contenuti e le finalità della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2024, e, poi, nei successivi documenti di programmazione presentati dal Governo in luogo del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento;

nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (Doc. CCXLIV, n. 2), si rappresenta che, a completamento della manovra di bilancio 2027-2029, il Governo conferma quali collegati i disegni di legge già indicati nel Documento di finanza pubblica 2026;

nella risoluzione 6-00298, approvata dalla Camera dei deputati il 13 ottobre scorso, e nella risoluzione 6-00240, approvata dal Senato della Repubblica nella medesima data, si impegna il Governo a considerare collegato alla manovra di finanza pubblica, oltre a quelli già indicati nel Documento di finanza pubblica 2026, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 (A.C. 3120);

considerato che:

nell'Appendice VI al Piano strutturale di bilancio di medio termine si richiama come intervento chiave nel settore della concorrenza l'adozione delle leggi annuali sulla concorrenza, individuando come indicatore il rispetto dell'impegno annuale circa l'adozione di una legge sulla concorrenza e dei relativi decreti attuativi e nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, nell'ambito della sezione relativa alle azioni di riforma e investimento, si segnala come l'approvazione della legge annuale della concorrenza 2026 rientri tra gli interventi volti a dare attuazione al Piano strutturale di bilancio di medio termine che assicurano la prosecuzione di obiettivi già rendicontati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

il disegno di legge si compone di tredici articoli suddivisi in tre Capi e, in particolare, il Capo I, composto degli articoli 1 e 9, reca misure per incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione

dei carburanti, il Capo II, composto degli articoli 10 e 11, reca una nuova disciplina dei criteri di riparto e delle procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e una delega legislativa per la riforma della normativa in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, mentre il Capo III reca disposizioni in materia di agenti di affari in mediazione e di consulenti del lavoro;

il disegno di legge, recando disposizioni complessivamente volte a tutelare la concorrenza, presenta, sotto il profilo finalistico, carattere omogeneo e interviene su ambiti di competenza riferibili alla competenza primaria del Ministero delle imprese e del *made in Italy*,

RITIENE

che il contenuto del disegno di legge C. 3120, recante legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026:

a) sia riconducibile alle materie indicate nelle risoluzioni 6-00298 e 6-00240, approvate, in data 13 ottobre 2026, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, al termine dell'esame del Documento programmatico di finanza pubblica 2026, che hanno impegnato il Governo a considerare tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, oltre a quelli già indicati nel Documento di finanza pubblica 2026, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026 (A.C. 3120);

b) non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato ».

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ricordare che l'esame, svolto in questa sede dalla Commissione, è volto ad accertare che il contenuto del disegno di legge, quale collegato alla manovra di finanza pubblica, non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e di contabilità dello Stato, nonché dalle risoluzioni di approvazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria e dei relativi aggiornamenti, segnala che l'articolo 13 del provvedimento, modificando l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, consente anche ai consulenti del lavoro il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile, nonché l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la società stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio. Sul punto, rammenta che tali adempimenti rientrano, allo stato, nelle attribuzioni proprie dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Al riguardo, osserva che, pur non essendo direttamente riconducibili alla modifica normativa in parola oneri a carico della finanza pubblica, tale modifica potrà determinare, in via prospettica, un impatto finanziario negativo, in ragione del fatto che vengono meno taluni criteri in grado di consentire la chiara imputazione dei profili di responsabilità in capo ai soggetti chiamati a porre in essere adempimenti essenziali per la vita delle società. Fa presente, infatti, che, consentendo alle società di attribuire ai consulenti del lavoro l'incarico di depositare atti redatti da dottori commercialisti, si produce una disarticolazione disfunzionale delle procedure, che potrebbe essere foriera di effetti negativi per il sistema economico nel suo complesso.

Critica, infine, la scelta del Governo di introdurre tale disposizione nella legge annuale per il mercato e la concorrenza, piuttosto che, come sarebbe stato più opportuno, nel disegno di legge recante delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2026.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 162/2026: Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale.

C. 3106 Governo.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2026.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate nella seduta del 13 ottobre 2026, fa presente, in primo luogo, che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto, è stata seguita la medesima metodologia utilizzata per quantificare gli effetti delle disposizioni adottate nei recenti decreti-legge che hanno previsto temporanee riduzioni dell'aliquota dell'accisa sul gasolio.

Segnala, inoltre, che, ai fini della quantificazione della perdita di gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto, per quanto riguarda le autovetture di proprietà delle persone fisiche sono stati assunti come riferimento i versamenti riferiti all'anno 2025, ultimo anno disponibile, effettuati dalle persone fisiche e associati ad autovetture di loro proprietà, considerando tutti i versamenti effettuati, anche se con riferimento ad annualità precedenti, al fine di includere nella stima i versamenti i cui termini di pagamento scadono nell'anno 2027, anno in cui è prevista l'esenzione, ma relativi al periodo tributario precedente, nonché ulteriori ritardati o mancati versamenti.

Osserva, in particolare, che si è ritenuto di poter utilizzare i dati dell'anno 2025 come base dati per valutare la perdita di gettito dell'anno 2027, in quanto nell'anno appena trascorso i versamenti effettuati da persone fisiche per autovetture con potenza fino a 80 kilowatt, esclusi i veicoli a trazione esclusivamente elettrica, sono sostanzialmente stabili rispetto a quelli registrati nel triennio 2023-2025.

Rileva, poi, che il gettito annuo riferito ai predetti veicoli ammonta nell'anno 2025 a circa 2,6 miliardi di euro, mentre la perdita di gettito è quantificata in 2,226 miliardi di euro, per circa 13,2 milioni di veicoli, in quanto sono stati considerati gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto, che prevede un divieto di cumulo delle esenzioni in capo allo stesso soggetto in caso di più veicoli agevolabili, stabilendo che l'agevolazione spetti all'autovettura con minore potenza e, in caso di pari potenza, all'autovettura per la quale risulta dovuto l'importo meno elevato della tassa automobilistica.

Per quanto concerne i motocicli chiarisce che la perdita di gettito, quantificata in 115,5 milioni di euro per quasi due milioni di motocicli esentati, è stata effettuata sulla base dei dati di versamento relativi all'anno 2025, considerando i soli motocicli intestati a persone fisiche che non risultano agevolati dall'esenzione della tassa automobilistica per le autovetture.

Segnala, inoltre, che la norma di interpretazione autentica recata dall'articolo 3, comma 2, del decreto non comporta la rideterminazione di contributi ai comuni frontalieri già assegnati ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 83 del 2023, in quanto i termini e le modalità per la determinazione dei contributi in favore dei comuni italiani di frontiera sono stati stabiliti, conformemente all'interpretazione autentica prevista dalla norma, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 settembre 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2026.

Fa presente, poi, che, con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, le attività di adeguamento dei sistemi informatici neces-

sarie ai fini dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge di bilancio per il 2026 sono state ultimate e, sotto il profilo tecnologico, non residuano ulteriori interventi da realizzare.

Per quanto attiene all'incremento, in misura pari a 288 milioni di euro per l'anno 2026, del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 68 del 2012, disposto dall'articolo 5 del decreto in esame, costituisce un limite massimo di spesa e il suo ammontare è stato determinato in misura tale da garantire, per l'anno accademico 2026/2027, la copertura totale degli studenti della formazione superiore risultati idonei ai fini del riconoscimento della borsa di studio.

Osserva, ancora, che, sulla base delle stime effettuate in collaborazione con le regioni, infatti, la spesa per il diritto allo studio universitario nell'anno accademico 2026/2027 è valutata complessivamente in circa 1.784 milioni di euro, a fronte di fonti di finanziamento quantificate in circa 1.790 milioni di euro complessivi, derivanti, in misura pari a 845,8 milioni di euro dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, come integrato dall'articolo 5 del decreto in esame, in misura pari a 257 milioni di euro dalla tassa regionale per il diritto allo studio, considerando il gettito riferito all'anno accademico 2023/2024, e in misura pari a 688,4 milioni di euro rivenienti da risorse regionali, quantificate sulla base delle risorse riferite all'anno accademico 2023/2024.

Chiarisce che il contributo erogato alla Fondazione Milano-Cortina ai sensi dell'articolo 6 del decreto in esame, finalizzato a garantire l'equilibrio di bilancio della medesima Fondazione, non è destinato al finanziamento di spese ordinarie di funzionamento, ma è volto a fronteggiare straordinarie e imprevedibili esigenze intervenute dopo l'assegnazione dei Giochi, che hanno inciso sull'equilibrio economico-finanziario del progetto olimpico.

Segnala, in particolare, che le esigenze eccezionali sopravvenute sono riconducibili al mutato contesto economico e geopolitico internazionale, all'incremento dei costi organizzativi, all'assunzione di ulteriori obbligazioni e alla revisione di alcuni assetti organizzativi.

Sottolinea che, in questo contesto, le risorse di cui all'articolo 6 del decreto saranno destinate alla copertura di obbligazioni già maturate nei confronti di fornitori e istituti finanziari e risultano principalmente riferite alle infrastrutture temporanee, ai servizi di telecomunicazione, alle spese per la cerimonia di apertura e al rimborso parziale di finanziamenti bancari.

Rileva, poi, che le disposizioni dell'articolo 7 del decreto in esame prevedono l'integrale utilizzo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2026.

Con riferimento alle risorse accertate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto in esame chiarisce che le stesse sono ulteriori rispetto a quelle già accertate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge n. 19 del 2026, pari a 1.587 milioni di euro, e tra le due disposizioni non vi è sovrapposizione in merito ai versamenti da effettuare in favore del bilancio dello Stato.

Segnala che gli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, risultano coerenti con la dinamica degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto incorporati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Rileva che la riduzione degli stanziamenti del programma « Fondi da assegnare » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze disposta dalla lettera *b)* del comma 3 del medesimo articolo 7 non incide su spese riferite a oneri inderogabili e non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente.

Osserva, altresì, che la riduzione, per effetto della lettera *c)* del comma 3 del medesimo articolo 7, del Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e del Fondo per la riassegnazione

dei residui passivi in conto capitale non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente sui medesimi Fondi.

Evidenzia che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie a far fronte, per ciascuna delle annualità interessate, alla riduzione disposta dalla lettera *d)* del comma 3 del medesimo articolo 7.

Fa presente, infine, che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, oggetto di riduzione ai sensi della lettera *g)* del comma 3 del medesimo articolo 7, presenta le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate e il loro impiego risulta coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo stesso.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) chiede alla rappresentante del Governo se possa fornire ulteriori chiarimenti con riguardo alle disposizioni dell'articolo 7, nella parte in cui prevedono l'accertamento delle risorse di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026. Nel richiamare, infatti, quanto testé affermato dalla sottosegretaria in merito all'utilizzo integrale di tutte le risorse accertate ai sensi del citato articolo 30, comma 3, ritiene andrebbe chiarito se, con il riferimento all'utilizzo integrale di tali risorse, si sia inteso affermare che l'intero ammontare indicato dall'articolo 7, comma 1, oggetto di accertamento, è destinato alla copertura finanziaria del provvedimento in esame o se, in alternativa, si sia inteso affermare che le economie accertate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto esauriscono integralmente il novero delle risorse riconducibili agli interventi del PNRR che risultano libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti e non necessarie per il conseguimento degli obiettivi del PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea.

La sottosegretaria Sandra SAVINO ribadisce che, allo stato degli atti, l'articolo 7 del decreto-legge prevede l'integrale utilizzo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026, derivanti dalle economie generate dai progetti del PNRR a seguito del completamento degli stessi da parte dei soggetti attuatori, ritenendo, quindi, che al momento non risultino economie ulteriori riconducibili ai medesimi interventi.

Si riserva comunque di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori al fine di poter fornire un quadro più chiaro e puntuale in risposta alla richiesta di chiarimento avanzata dalla deputata Guerra rimandando, pertanto, a un eventuale successivo riscontro.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) prende atto della disponibilità espressa dalla sottosegretaria a fornire una risposta puntuale, che ritiene necessaria attesa la rilevanza del tema e dell'ingente ammontare di risorse coinvolte.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3106, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2026, recante disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dell'articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto, è stata seguita la medesima metodologia utilizzata per quantificare gli effetti delle disposizioni adottate nei recenti decreti-legge che hanno previsto temporanee riduzioni dell'aliquota dell'accisa sul gasolio;

ai fini della quantificazione della perdita di gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto, per quanto riguarda le autovetture di proprietà delle persone fisiche sono stati assunti come riferimento i versamenti riferiti all'anno 2025, ultimo anno disponibile, effettuati dalle persone fisiche e associati ad autovetture di loro proprietà, considerando tutti i versamenti effettuati, anche se con riferimento ad annualità precedenti, al fine di includere nella stima i versamenti i cui termini di pagamento scadono nell'anno 2027, anno in cui è prevista l'esenzione, ma relativi al periodo tributario precedente, nonché ulteriori ritardati o mancati versamenti;

in particolare, si è ritenuto di poter utilizzare i dati dell'anno 2025 come base dati per valutare la perdita di gettito dell'anno 2027, in quanto nell'anno appena trascorso i versamenti effettuati da persone fisiche per autovetture con potenza fino a 80 kilowatt, esclusi i veicoli a trazione esclusivamente elettrica, sono sostanzialmente stabili rispetto a quelli registrati nel triennio 2023-2025;

il gettito annuo riferito ai predetti veicoli ammonta nell'anno 2025 a circa 2,6 miliardi di euro, mentre la perdita di gettito è quantificata in 2,226 miliardi di euro, per circa 13,2 milioni di veicoli, in quanto sono stati considerati gli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto, che prevede un divieto di cumulo delle esenzioni in capo allo stesso soggetto in caso di più veicoli agevolabili, stabilendo che l'agevolazione spetti all'autovettura con minore potenza e, in caso di pari potenza, all'autovettura per la quale risulta dovuto l'importo meno elevato della tassa automobilistica;

per quanto concerne i motocicli la perdita di gettito, quantificata in 115,5 milioni di euro per quasi due milioni di motocicli esentati, è stata effettuata sulla base dei dati di versamento relativi all'anno 2025, considerando i soli motocicli intestati a persone fisiche che non risultano agevolati dall'esenzione della tassa automobilistica per le autovetture;

la norma di interpretazione autentica recata dall'articolo 3, comma 2, del decreto non comporta la rideterminazione di contributi ai comuni frontalieri già assegnati ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 83 del 2023, in quanto i termini e le modalità per la determinazione dei contributi in favore dei comuni italiani di frontiera sono stati stabiliti, conformemente all'interpretazione autentica prevista dalla norma, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 settembre 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2026;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, le attività di adeguamento dei sistemi informatici necessarie ai fini dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore introdotto ai sensi dell'articolo 1, comma 126, della legge di bilancio per il 2026 sono state ultimate e, sotto il profilo tecnologico, non residuano ulteriori interventi da realizzare;

l'incremento, in misura pari a 288 milioni di euro per l'anno 2026, del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 68 del 2012, disposto dall'articolo 5 del decreto in esame, costituisce un limite massimo di spesa e il suo ammontare è stato determinato in misura tale da garantire, per l'anno accademico 2026/2027, la copertura totale degli studenti della formazione superiore risultati idonei ai fini del riconoscimento della borsa di studio;

sulla base delle stime effettuate in collaborazione con le regioni, infatti, la spesa per il diritto allo studio universitario nell'anno accademico 2026/2027 è valutata complessivamente in circa 1.784 milioni di euro, a fronte di fonti di finanziamento quantificate in circa 1.790 milioni di euro complessivi, derivanti, in misura pari a 845,8 milioni di euro dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, come integrato dall'articolo 5 del decreto in esame, in misura pari a 257 milioni di euro dalla tassa regionale per il diritto allo studio, considerando il gettito riferito

all'anno accademico 2023/2024, e in misura pari a 688,4 milioni di euro rivenienti da risorse regionali, quantificate sulla base delle risorse riferite all'anno accademico 2023/2024;

il contributo erogato alla Fondazione Milano-Cortina ai sensi dell'articolo 6 del decreto in esame, finalizzato a garantire l'equilibrio di bilancio della medesima Fondazione, non è destinato al finanziamento di spese ordinarie di funzionamento, ma è volto a fronteggiare straordinarie e imprevedibili esigenze intervenute dopo l'assegnazione dei Giochi, che hanno inciso sull'equilibrio economico-finanziario del progetto olimpico;

in particolare, le esigenze eccezionali sopravvenute sono riconducibili al mutato contesto economico e geopolitico internazionale, all'incremento dei costi organizzativi, all'assunzione di ulteriori obbligazioni e alla revisione di alcuni assetti organizzativi;

in questo contesto, le risorse di cui all'articolo 6 del decreto saranno destinate alla copertura di obbligazioni già maturate nei confronti di fornitori e istituti finanziari e risultano principalmente riferite alle infrastrutture temporanee, ai servizi di telecomunicazione, alle spese per la cerimonia di apertura e al rimborso parziale di finanziamenti bancari;

le disposizioni dell'articolo 7 del decreto in esame prevedono l'integrale utilizzo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2026;

le risorse accertate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto in esame sono ulteriori rispetto a quelle già accertate ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge n. 19 del 2026, pari a 1.587 milioni di euro, e tra le due disposizioni non vi è sovrapposizione in merito ai versamenti da effettuare in favore del bilancio dello Stato;

gli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo delle risorse accertate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, indicati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, risultano coerenti con la dinamica degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto incorporati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica;

la riduzione degli stanziamenti del programma "Fondi da assegnare" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze disposta dalla lettera *b)* del comma 3 del medesimo articolo 7 non incide su spese riferite a oneri inderogabili e non pregiudica la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente;

la riduzione, per effetto della lettera *c)* del comma 3 del medesimo articolo 7, del Fondo per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente e del Fondo per la riassegnazione dei residui passivi in conto capitale non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente sui medesimi Fondi;

il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006, reca le disponibilità necessarie a far fronte, per ciascuna delle annualità interessate, alla riduzione disposta dalla lettera *d)* del comma 3 del medesimo articolo 7;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, oggetto di riduzione ai sensi della lettera *g)* del comma 3 del medesimo articolo 7, presenta le occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate e il loro impiego risulta coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo stesso;

rilevata l'esigenza di:

specificare espressamente all'articolo 2, comma 6, del decreto la quota degli

oneri riferibili al comma 4 del medesimo articolo, in termini di minori entrate tributarie, e quella riferibile al comma 5, in termini di maggiori spese di parte corrente;

precisare, in linea con quanto indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, che la riduzione degli stanziamenti del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 7, comma 3, lettera *c)*, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, è da riferire, per una metà, all'utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa e, per l'altra metà, al fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa;

modificare la formulazione dell'articolo 7, comma 3, lettera *d)*, al fine di precisare che la riduzione ivi prevista si riferisce all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge n. 34 del 2020, in quanto la predetta disposizione non stabilisce espressamente la costituzione di un Fondo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

All'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: derivanti dal presente articolo *con le seguenti:* derivanti dal comma 4, valutati in 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027,;

All'articolo 7, comma 3, sostituire la lettera c) *con le seguenti:*

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

c-bis) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

All'articolo 7, comma 3, lettera d)*, primo periodo, sostituire le parole:* del fondo *con le seguenti:* dell'autorizzazione di spesa ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 167/2026: Misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 ».
C. 3119 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice Frassini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il disegno di legge C. 3119 dispone la conversione del decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale « EURO 5 ».

Nel segnalare che il decreto in esame si compone di un solo articolo, rileva come tale articolo, modificando l'articolo 1 del decreto-legge n. 121 del 2023, differisce dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine a decorrere dal quale le Regioni Pie-

monte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tenute a prevedere nei rispettivi piani di qualità dell'aria limitazioni strutturali alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali delle categorie N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5. Al riguardo, considerato che la disciplina oggetto di modifica è stata introdotta al fine di assicurare l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, nella causa C-644/18, e del 12 maggio 2022, nella causa C-573/19, in materia di riduzione delle emissioni inquinanti, andrebbero acquisiti, a suo avviso, elementi volti a chiarire se il differimento al 1° ottobre 2027 dell'introduzione delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 risulti compatibile con gli obblighi derivanti dalle predette sentenze, con particolare riguardo alla necessità, prevista dall'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50/CE, di garantire che il periodo di superamento dei valori limite di qualità dell'aria sia il più breve possibile.

A tal fine, osserva che andrebbe chiarito se il differimento sia accompagnato dall'adozione di misure alternative idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria nei tempi previsti dai pertinenti piani regionali, anche al fine di escludere che il differimento stesso possa determinare conseguenze negative per la finanza pubblica derivanti dall'eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in caso di mancata esecuzione delle predette sentenze.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente, in primo luogo che l'articolo 1 del decreto, che proroga dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine a decorrere dal quale le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tenute a inserire nei propri piani per la qualità dell'aria la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria Euro 5, previsto dall'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 121 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2023, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica connessi all'eventuale violazione di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Chiarisce, infatti, che la proroga del citato termine di cui all'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 121 del 2023, peraltro già prorogato dall'articolo 5, comma 3-*ter*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 73 del 2025, riguarda esclusivamente il termine a decorrere dal quale trova applicazione una specifica misura individuata dal legislatore nazionale, costituita dalle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, ma non incide sulla disciplina per la riduzione delle emissioni applicabile prima del predetto termine, che consente alle regioni interessate di perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni mediante l'adozione di misure alternative e compensative idonee ad assicurare risultati equivalenti sotto il profilo ambientale, eventualmente introducendo anticipatamente la limitazione strutturale della circolazione dei medesimi veicoli mediante l'aggiornamento dei propri piani di qualità dell'aria.

Evidenzia che la novella non determina, quindi, alcun arretramento degli obiettivi di tutela ambientale, in quanto resta fermo l'obbligo per le amministrazioni competenti di adottare le misure necessarie affinché i livelli di qualità dell'aria siano conformi alla disciplina dell'Unione europea e affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Fa presente, infine, che, come già evidenziato nella relazione tecnica, l'intervento normativo è volto a riconoscere alle amministrazioni regionali interessate maggiore flessibilità nella definizione degli strumenti di pianificazione ambientale, consentendo il ricorso, nel periodo considerato, a misure alternative idonee a garantire risultati equivalenti sotto il profilo della riduzione degli agenti inquinanti atmosferici, e non determina, pertanto, effetti finanziari di carattere indiretto riconducibili all'eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie ai

sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atteso che il differimento non esonera in alcun modo le amministrazioni competenti dal conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e dal rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3119, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 167 del 2026, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale "EURO 5";

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1 del decreto, che proroga dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 il termine a decorrere dal quale le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tenute a inserire nei propri piani per la qualità dell'aria la limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", previsto dall'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 121 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 155 del 2023, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica connessi all'eventuale violazione di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea;

la proroga del citato termine di cui all'articolo 1, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 121 del 2023, peraltro già prorogato dall'articolo 5, comma 3-*ter*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 73 del 2025, riguarda esclusivamente il termine a decorrere dal quale trova applicazione una specifica misura individuata dal legislatore nazionale, costituita dalle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, ma non incide sulla disciplina per la riduzione delle emissioni applicabile prima del predetto termine, che consente alle regioni interessate di perseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni mediante l'adozione di misure alternative e compensative idonee ad assicurare risultati equivalenti sotto il profilo ambientale, eventualmente introducendo anticipatamente la limitazione strutturale della circolazione dei medesimi veicoli mediante l'aggiornamento dei propri piani di qualità dell'aria;

la novella non determina, quindi, alcun arretramento degli obiettivi di tutela ambientale, in quanto resta fermo l'obbligo per le amministrazioni competenti di adottare le misure necessarie affinché i livelli di qualità dell'aria siano conformi alla disciplina dell'Unione europea e affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile;

come già evidenziato nella relazione tecnica, l'intervento normativo è volto a riconoscere alle amministrazioni regionali interessate maggiore flessibilità nella definizione degli strumenti di pianificazione ambientale, consentendo il ricorso, nel periodo considerato, a misure alternative idonee a garantire risultati equivalenti sotto il profilo della riduzione degli agenti inquinanti atmosferici, e non determina, pertanto, effetti finanziari di carattere indiretto riconducibili all'eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, atteso che il differimento non esonera in alcun modo le amministrazioni competenti dal conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e dal rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento 1.401 della Commissione riferito al provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, l'emendamento 1.401 della Commissione, che riprende in larga misura i contenuti dell'emendamento 1.400 della Commissione su cui la Commissione Bilancio ha espresso, nella seduta di ieri, parere contrario in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura.

Evidenzia, tuttavia, che l'emendamento si discosta dal citato emendamento 1.400, in quanto fa riferimento all'ampliamento della possibilità di garantire l'accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale dei veterinari, anziché alla garanzia del predetto accesso, e specifica che la formazione post-laurea in riferimento alle nuove competenze richieste dovrà essere assicurata mediante l'armonizzazione e la razionalizzazione dei percorsi di formazione specialistica già esistenti e senza l'istituzione di nuovi percorsi formativi.

In proposito, osserva che l'emendamento appare tenere conto dei profili di criticità sul piano finanziario evidenziati con riferimento al citato emendamento 1.400 dalla sottosegretaria Savino, che aveva rappresentato come la formulazione del citato emendamento fosse suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla possibilità di istituire nuovi percorsi formativi, in contrasto con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 10 del presente provvedimento.

Al riguardo, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO conferma che l'emendamento 1.401 della Commissione non presenta profili di criticità sul piano finanziario.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, propone, quindi, di esprimere nulla osta sull'emendamento 1.401 della Commissione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza.
C. 2124-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice Frassini, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere all'Assemblea sulla proposta di legge C. 2124-A, recente modifiche alla legge n. 91 del 1992, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, rileva che le disposizioni del provvedimento non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone quindi di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

Marco GRIMALDI (AVS) annuncia il voto contrario sulla proposta di parere riferita al testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere riferita al testo del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti.

Al riguardo, segnala, in primo, luogo, l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 1.01001 appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria. Osserva, infatti, che la proposta emendativa il Fondo nazionale per la prevenzione della criminalità giovanile e la promozione della legalità costituzionale, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge numero 190 del 2014, in misura pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Fa presente, quindi, che la proposta risulta priva di compensazione finanziaria relativamente all'anno 2026, anno nel quale, peraltro, il Fondo per le esigenze indifferibili non recherebbe le necessarie disponibilità.

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative:

Ziello 1.4, che, nel sostituire l'articolo 1 del provvedimento in esame, modifica in diverse parti la legge n. 91 del 1992 prevedendo, fra l'altro, che lo straniero nato in Italia acquista la cittadinanza italiana qualora vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente per almeno venti anni, sottoscriva formale dichiarazione di avvenuta assimilazione alla civiltà greca, romana e cristiana e dimostri una conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, pari al livello C1, prevedendo altresì che la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza sia resa all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza. La proposta, inoltre, modificando l'articolo 9-*ter* della citata legge n. 91 del 1992, riduce da trentasei a dodici mesi il termine massimo dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito possibilità per le amministrazioni interessate di dare attuazione alla proposta emendativa in commento, con particolare riferimento agli eventuali adempimenti connessi alla riduzione del termine massimo dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Baldino 1.15,che prevede che il minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquisti la cittadinanza italiana, a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Al riguardo, reputa necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità per le amministrazioni pubbliche interessate di provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, segnala che la proposta emendativa presenta un contenuto analogo a quello dell'articolo aggiuntivo Magi 1-*ter*.06, riferito al disegno di legge 2402-A, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 36 del 2025 in materia di cittadinanza, sul quale nella seduta del 20

maggio 2025 la Commissione Bilancio ha espresso nulla osta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, che affermava di non disporre allora di puntuali elementi di valutazione che attestassero in modo univoco che dall'attuazione del citato articolo aggiuntivo e di altre proposte emendative di tenore simile derivassero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura. Nella medesima sede, tuttavia, la rappresentante del Governo precisava che nel caso di specie, qualora nel corso dell'esame in Assemblea del citato disegno di legge sulle predette proposte emendative si fosse registrato un orientamento favorevole alla loro approvazione, si sarebbe reso naturalmente necessario acquisire sulle medesime apposita relazione tecnica, volta ad accertare in maniera puntuale gli eventuali effetti finanziari da esse derivanti, e che un'analoga valutazione si sarebbe, peraltro, dovuta svolgere anche con riferimento a eventuali future iniziative legislative di analogo contenuto;

Ziello 1.1001, che prevede, tra l'altro, che, in sede di prestazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica o di verifica finale, il sindaco o l'ufficiale dello stato civile delegato sottoponga il richiedente la cittadinanza italiana a una prova di accertamento dell'integrazione civica e culturale, consistente in un test basato su quesiti a risposta multipla estratti da un paniere ufficiale. Viene, altresì, previsto che, ai fini della preparazione alla prova, le competenti autorità pubbliche mettano preventivamente a disposizione dei richiedenti appositi documenti ed estratti di studio istituzionali, unitamente al catalogo e all'elenco completo dei quesiti del paniere ufficiale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per le amministrazioni pubbliche interessate di provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui è corredata la proposta emendativa in commento.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Sandra SAVINO esprime parere contrario sulle proposte emendative, Ziello 1.4 e 1.1001 e Alfonso Colucci 1.01001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura.

Esprime nulla osta sull'emendamento Baldino 1.15, in quanto allo stato non dispone di puntuali elementi di valutazione che attestino univocamente che dall'attuazione della proposta emendativa derivassero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di copertura. Precisa, tuttavia, che, qualora nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea sulla citata proposta emendativa dovesse registrarsi un orientamento favorevole alla sua approvazione, si renderà naturalmente necessario acquisire sulla medesima un'apposita relazione tecnica, volta ad accertare in maniera puntuale gli eventuali effetti finanziari dalla stessa derivanti.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 2124-A, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza, contenuti nel fascicolo n. 2,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.4, 1.1001 e 1.01001, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere relativa alle proposte emendative riferite al provvedimento in esame, contenute nel fascicolo n. 2 trasmesso dall'Assemblea.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.
C. 1254 e abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore Mascaretti, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la proposta di legge in esame, che si compone di un solo articolo, reca disposizioni per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e la rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. Ricorda che il provvedimento è stato esaminato, in sede referente, dalla Commissione Lavoro che lo ha assunto come testo base nella seduta del 31 gennaio 2024, nell'ambito dell'esame congiunto con il progetto di legge C. 1264, che verte sulla medesima materia. Evidenzia che il testo iniziale del provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Fa presente che nel corso dell'esame in sede referente il Governo ha depositato una relazione tecnica, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, riferita alla proposta di legge C. 1254 assunta come testo base, esprimendo parere contrario all'ulteriore corso del provvedimento. Ricorda, quindi, che la Commissione, rilevata la difficoltà di pervenire alla predisposizione di un nuovo testo che permettesse di superare le criticità di carattere finanziario evidenziate nella relazione tecnica trasmessa dal Governo sul testo base, non ha deliberato il conferimento del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea, ma ha convenuto che la discussione in Assemblea, anche in assenza del conferimento del mandato alla relatrice, si potesse comunque svolgere sulla proposta di legge C. 1254, adottata quale testo base dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

In merito ai profili di quantificazione, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento sono volte a modificare le modalità di liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, come segue. In primo luogo, rileva che viene ridotto da dodici a tre mesi, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine per la liquidazione del trattamento di fine servizio nei casi in cui la cessazione intervenga per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza e per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio. Sottolinea che resta fermo per le pensioni anticipate il termine di ventiquattro mesi. In secondo luogo, fa presente che viene modificato, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, l'importo delle rate di erogazione del trattamento di fine servizio, prevedendo che, se l'importo complessivo è inferiore a 63.600 euro, in luogo dei 50.000 euro previsti a legislazione vigente, il trattamento di fine servizio sia liquidato in un'unica soluzione. Rileva che se l'importo è compreso tra 63.600 euro e 127.200 euro, in luogo di importi previsti a legislazione vigente pari a 50.000 e 100.000 euro, il trattamento di fine servizio è liquidato in due *tranche* annuali. Fa presente che per importi superiori a 127.200 euro l'importo è liquidato in tre rate annuali, per un ammontare pari a 63.600 euro per la prima, 127.200 euro per la seconda, mentre la quota residua viene liquidata con la terza rata. Ricorda

che l'attuale disciplina è il risultato di una serie di interventi normativi che, a partire dal 2010, hanno differito il termine di liquidazione del trattamento di fine servizio e ridotto le soglie di importo per la relativa erogazione rateale, ai quali sono stati ascritti risparmi sui saldi di finanza pubblica. Evidenzia che solo recentemente è stato introdotto un intervento normativo in senso opposto: l'articolo 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025 ha ridotto da dodici a nove mesi il termine di differimento per i pensionamenti di vecchiaia o per limiti di servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 ed effetti finanziari dal 1° gennaio 2027. Fa presente che la relazione tecnica predisposta dall'INPS quantifica gli effetti finanziari della proposta in esame, ma la medesima relazione è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato che ha rilevato che la riduzione da dodici a tre mesi dei termini di pagamento e la rivalutazione delle soglie di rateizzazione determinano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, in particolare sull'indebitamento netto, privi di copertura. Sottolinea che la Ragioneria generale dello Stato ha segnalato inoltre che nel testo tali oneri non sono indicati e che la decorrenza retroattiva prevista dal comma 2 potrebbe alimentare contenziosi e comportare ulteriori oneri. Tutto ciò considerato, rileva che il provvedimento in esame appare suscettibile di determinare, in coerenza con i precedenti interventi sopra richiamati, oneri per la finanza pubblica che, pur essendo stati oggetto di stima da parte della relazione tecnica predisposta dall'INPS, non risultano quantificati e coperti nel testo del provvedimento. Al riguardo, evidenzia che la quantificazione dei predetti oneri dovrebbe comunque essere aggiornata, sia alla luce dei rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica della relazione tecnica, sia tenendo conto delle modifiche legislative intervenute successivamente alla predisposizione della medesima relazione, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 198, della legge n. 199 del 2025.

La sottosegretaria Sandra SAVINO conferma che, ai fini di poter esprimere il parere di competenza sul provvedimento in esame, appare necessario acquisire una relazione tecnica aggiornata.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto dell'esigenza segnalata dalla rappresentante del Governo, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici.
C. 2715-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione della relatrice Cattoi, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che la proposta di legge reca l'istituzione del Registro nazionale degli orfani per crimini domestici. Evidenzia che né il testo originario del provvedimento né le proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente sono corredate di relazione tecnica.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

In primo luogo, rileva che l'articolo 2, comma 1, istituisce, presso il Ministero della giustizia, il Registro nazionale degli orfani per crimini domestici, quale base di dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale e del regolamento (UE) 2016/679. Fa presente che nel predetto registro sono raccolti e aggiornati tempestivamente le informazioni e i dati identificativi degli orfani di crimini domestici e di femminicidio, al fine di monitorarne la distribuzione territoriale e i bisogni sociali e assistenziali, verificare l'attivazione delle misure di tutela previste dalla legge e agevo-

lare la cooperazione tra le amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al comma 2. Sottolinea che, al comma 3, è inoltre prevista la realizzazione di campagne informative rivolte ai soggetti istituzionali e professionali coinvolti, nel rispetto della riservatezza degli interessati. Rileva che per l'istituzione del Registro è autorizzata la spesa di 1.250.000 euro per il 2027 e di 460.000 euro annui a partire dal 2028 e che le campagne informative sono invece realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Secondo quanto disposto al comma 4, le campagne informative sono invece realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, stante l'assenza di una relazione tecnica a corredo delle disposizioni di cui trattasi, ritiene opportuno acquisire elementi informativi sia in merito ai costi derivanti dall'istituzione del Registro e dalla relativa manutenzione, al fine di valutare la congruità dell'autorizzazione di spesa, sia in ordine alle predette campagne di informazione allo scopo di assicurare che esse possano essere realizzate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 prevede che, fermo restando quanto disposto dal primo periodo del medesimo comma, che reca un'autorizzazione di spesa riferita all'istituzione del Registro nazionale degli orfani per i crimini domestici, le campagne informative di cui al precedente comma 3 sono realizzate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni competenti a tal fine destinati e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nel segnalare che l'articolo 7 del provvedimento in esame già reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale riferita all'attuazione del provvedimento nel suo complesso, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere la disposizione in commento ovvero modificarla al fine di precisarne la portata, allineando la formulazione a quella più comunemente utilizzata nella prassi. Sul punto, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne l'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano la comunicazione al Ministero della giustizia dei dati relativi agli orfani di crimini domestici e di femminicidio da parte degli uffici giudiziari, demandando a successivi decreti la definizione delle relative modalità e procedure, e prevedono attività formative, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura, per i magistrati coinvolti e la consultazione del Registro da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici competenti all'erogazione delle misure di assistenza e sostegno ai minori. In proposito, stante l'assenza di una relazione tecnica a corredo delle disposizioni di cui trattasi, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito alle risorse con le quali la Scuola superiore della magistratura, inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato, potrà far fronte alle attività formative ad essa affidate. Ritiene che andrebbe inoltre acquisita conferma che le risorse stanziate dall'articolo 2, comma 4, siano congrue anche rispetto agli oneri connessi alla consultazione del Registro da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici competenti, tenuto conto delle caratteristiche di interoperabilità che la piattaforma dovrà assicurare per consentire l'accesso e la condivisione dei dati.

Per quanto riguarda l'articolo 4, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che, entro quattro giorni dall'iscrizione della notizia di reato, il competente procuratore della Repubblica trasmetta all'orfano e, se minorenne, al tutore o affidatario e ai servizi sociali territorialmente competenti un documento informativo unificato, redatto in forma semplice e comprensibile, multilingue e disponibile in formato cartaceo e digitale, recante le modalità di accesso alle misure di tutela e sostegno previste dalla normativa vigente per gli orfani di crimini domestici e al patrocinio a spese dello Stato. In proposito,

considerato che la disposizione introduce nuovi obblighi informativi a carico di soggetti pubblici, ritiene opportuno acquisire conferma che gli stessi possano essere assolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 2.

In relazione all'articolo 5, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame, al comma 1, prevedono che i servizi sociali territorialmente competenti attivino tempestivamente le procedure per la presa in carico dell'orfano e, al comma 2, predispongano un progetto individuale di assistenza e tutela che individua un referente responsabile del coordinamento e del monitoraggio degli interventi ed è aggiornato almeno ogni sei mesi. Sottolinea che, nell'ambito della presa in carico, i servizi sociali operano in coordinamento con le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie locali, il tribunale per i minorenni e gli enti del Terzo settore, secondo quanto previsto al comma 3. Rileva che, al comma 4, le amministrazioni competenti provvedono alla definizione del progetto individuale di assistenza e tutela nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, considerato che le disposizioni in esame prevedono specifici adempimenti a carico dei servizi sociali territorialmente competenti, con particolare riferimento alla predisposizione e all'aggiornamento periodico dei progetti individuali di assistenza e tutela, all'individuazione di un referente responsabile, nonché al coordinamento degli interventi con le altre amministrazioni coinvolte, ritiene opportuno acquisire elementi di informazione volti a chiarire quali tali attività risultino già svolte a legislazione vigente e se le restanti attività possano essere assicurate nell'ambito delle risorse disponibili, come previsto dal comma 4. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 5 prevede che le amministrazioni competenti provvedono alla definizione del progetto individuale di assistenza e tutela nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, nel segnalare che l'articolo 7 del provvedimento in esame già reca una clausola di invarianza finanziaria di carattere generale riferita all'attuazione del provvedimento nel complesso, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimere la disposizione in commento.

Con riferimento all'articolo 7, fa presente che il comma 1 provvede agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 1.250.000 euro per l'anno 2027 e a 460.000 euro annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 225 del 2010. In proposito, osserva che il predetto Fondo reca, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 31.046.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 ed è iscritto sul capitolo 2982 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a sua volta articolato in più piani gestionali afferenti alle diverse platee di soggetti interessati. Ritiene che occorre peraltro rammentare che, ai fini dell'alimentazione del Fondo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 11, della legge n. 108 del 1996, il quale prevede che confluiscano nel Fondo, oltre al suddetto stanziamento a carico del bilancio dello Stato, i proventi dei beni confiscati ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale e quelli provenienti da donazioni e lasciti da chiunque effettuati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 44 del 1999, il quale individua, invece, un contributo sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato, un contributo dello Stato determinato secondo modalità individuate dalla legge, nonché una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, e a un terzo dell'importo del ricavato, per ciascun anno, delle vendite relative ai beni mobili o immobili e ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi del medesimo

decreto legislativo n. 159 del 2011. In tale quadro, ritiene necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità, per ciascuna delle annualità interessate, delle risorse occorrenti nell'ambito del Fondo utilizzato a copertura finanziaria e alla possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione delle finalità cui il Fondo medesimo è preordinato ai sensi della legislazione vigente.

Sottolinea, quindi, che il comma 2 reca, infine, una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente proposta di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato con riferimento agli articoli 2 e 5, non ha osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso.

C. 2904.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2026 e inizia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, fa presente preliminarmente che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 1.200 della Commissione e ha comunicato che tutte le proposte emendative riferite al provvedimento in esame, contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti, sono state ritirate dai rispettivi presentatori.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, nel rilevare che occorre ancora valutare gli effetti finanziari complessivi del provvedimento, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 1.200 della Commissione, volto in primo luogo a precisare, in luogo dell'attuale formulazione del testo, che l'ammissione al gratuito patrocinio con spese a carico dello Stato, anche in deroga ai vigenti limiti reddituali, è riconosciuta, nel caso di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla persona resa totalmente inabile in conseguenza del reato di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, relativo alle lesioni personali gravi o gravissime, nonché ai prossimi congiunti della persona deceduta o a persona alla medesima legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente, nel caso del reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del medesimo codice penale, relativo all'omicidio colposo.

Osserva, quindi, che la citata proposta emendativa ridetermina la previsione di spesa derivante dall'attuazione del provvedimento in esame, valutando i relativi oneri in 2.318.400 euro annui a decorrere dall'anno 2027 e provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in luogo della riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 attualmente prevista dal testo della proposta di legge in esame.

Ciò posto, nel rilevare che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità e che, in considerazione del tempo presumibilmente occorrente al perfezionamento dell'*iter* legislativo del provvedimento, la decorrenza della previsione di spesa viene differita all'anno 2027, appare nondimeno necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri indicati dalla proposta emendativa in esame.

La sottosegretaria Sandra SAVINO evidenzia che, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della giustizia, la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento indicata dall'emendamento 1.200 della Commissione, che sono valutati in euro 2.318.400 annui a decorrere dall'anno 2027, risulta congrua rispetto alla platea dei potenziali beneficiari del patrocinio a spese dello Stato. A tal fine, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero della giustizia in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari del provvedimento, come rideterminati dal citato emendamento 1.200 *(vedi allegato)*.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2904, recante modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso, nonché l'emendamento 1.200 della Commissione;

preso atto che:

l'emendamento 1.200, nel definire in modo più puntuale la platea dei soggetti beneficiari del patrocinio a spese dello Stato previsto dal provvedimento in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ha rideterminato la copertura finanziaria dei relativi oneri;

il Governo ha evidenziato che, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della giustizia, la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento indicata dall'emendamento 1.200, che sono valutati in euro 2.318.400 annui a decorrere dall'anno 2027, risulta congrua rispetto alla platea dei potenziali beneficiari del patrocinio a spese dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

sia approvato l'emendamento 1.200 della Commissione ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) ringrazia, preliminarmente, la relatrice e i componenti della Commissione per la fattiva collaborazione dimostrata nell'ambito dell'esame del presente provvedimento, nonché gli uffici coinvolti, che hanno fornito un apporto prezioso per individuare soluzioni adeguate al fine di addivenire all'approvazione di un parere favorevole sulla proposta di legge in esame.

Ricorda, in particolare, come il presente provvedimento costituisca il precipitato di un importante lavoro svolto in seno alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Al riguardo, sottolinea come la necessità di individuare presidi a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro costituisca un tema di estrema rilevanza, evi-

denziando come la terza edizione degli Stati generali della sicurezza sul lavoro, in corso di svolgimento in questi giorni, abbia costituito una preziosa occasione di dibattito e confronto tra i diversi attori interessati in vista di elaborazione di proposte che consentano di intervenire efficacemente in tale settore.

Ritiene, quindi, che la possibilità di portare a compimento l'*iter* di approvazione della proposta di legge in discussione costituisca un importante segnale di attenzione nei confronti di tutti coloro che sono stati vittime di reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché dei loro congiunti.

Osserva, infatti, come a fronte di tali episodi drammatici sia doveroso per lo Stato farsi carico degli oneri connessi alla partecipazione delle vittime e dei loro congiunti ai relativi processi in sede penale, esonerando questi ultimi dalla necessità di sobbarcarsi di spese che rappresentano, in molti casi, una difficoltà aggiuntiva in situazioni economiche spesso già problematiche.

Ricorda, infatti, come nella maggior parte dei casi le vittime degli incidenti sul lavoro appartengano a categorie di lavoratori impegnati principalmente in attività manuali o esecutive, che si trovano in condizioni di fragilità economica.

Ritiene, quindi, che il provvedimento in esame possa rappresentare un ulteriore tassello nell'ottica del consolidamento di azioni di sostegno efficaci in favore delle vittime degli infortuni sul lavoro.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Atto n. 439.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica e l'integrazione dei decreti legislativi n. 97 del 2017 e n. 127 del 2018, recanti disposizioni in materia di funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'ordinamento del relativo personale.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Evidenzia, in via generale, che lo schema di decreto legislativo in esame è composto da 247 articoli, corredato di relazione tecnica, con allegati da 1 a 5-*bis*, ad eccezione dell'allegato 5 non trasmesso, 12 tabelle e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al quadriennio 2026-2029 e reca un riordino complessivo dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con oneri complessivi indicati dall'articolo 246 pari a 49.695.266 euro per il 2026, a 51.199.052 euro per il 2027 e a 56.198.921 euro annui a decorrere dal 2028, cui si provvede con le modalità indicate dall'articolo 246, comma 1. Rileva che l'articolo 246, comma 2, stabilisce altresì che, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 della medesima disposizione, che reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli ivi

indicati, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fa presente che gli interventi finanziariamente più qualificanti dello stesso appaiono la riduzione dei requisiti di anzianità per le promozioni a ruolo aperto e per l'attribuzione degli scatti convenzionali nei ruoli operativi, prevista dagli articoli da 1 a 24, e la medesima riduzione nei corrispondenti ruoli specialisti, tecnici, e di rappresentanza prevista, rispettivamente dagli articoli da 25 a 58, dagli articoli da 76 a 114 e dagli articoli da 115 a 125, con percorsi di carriera di 18, 13 e 30 anni in luogo, rispettivamente, di 20, 15 e 31. Gli articoli da 59 a 72 prevedono, inoltre, l'istituzione dei ruoli della specialità delle telecomunicazioni, nei quali transita personale operativo, con una nuova indennità accessoria, mentre gli articoli da 76 a 125 prevedono l'allineamento dello stipendio tabellare dei ruoli tecnici, medici e di rappresentanza a quello delle corrispondenti qualifiche operative. Si prevede altresì l'anticipo degli scatti convenzionali dei direttivi, che spettano dopo 13 e 23 anni, in luogo di 16 e 26 anni attualmente previsti, nonché l'anticipo dei medesimi scatti per i medici. Gli articoli da 135 a 199 prevedono il potenziamento degli organici dirigenziali, compensato in parte dalla riduzione dei posti direttivi, e l'incremento di 5 posti di dirigente generale, mentre l'articolo 235 e l'allegato 1 disciplinano l'incremento dei fondi incentivanti del personale. Segnala che in base ai dati forniti dalla relazione tecnica e dai relativi allegati 1-*bis*, 2-*bis*, 3-*bis*, 4-*bis* e 5-*bis*, sintetizzati, con riferimento ai vari ruoli interessati dal riordino, nelle tabelle 2, 4, 7, 9 e 10, l'onere complessivo è stato determinato confrontando, per ciascun anno del periodo 2026-2036, il costo del personale in servizio, misurato in anni persona, secondo il percorso di carriera a legislazione vigente e secondo quello delineato dal riordino. Al risultato si aggiungono l'onere del potenziamento degli organici dirigenziali, di cui alle tabelle 11 e 12, l'incremento dei fondi incentivanti, di cui all'articolo 235, gli oneri indiretti *ex* articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e l'autorizzazione di spesa di 100.000 euro per il 2026, di 63.998 euro per il 2027 e di 300.000 euro a decorrere dal 2028 per il conferimento di incarichi ad esperti esterni, di cui all'articolo 241, comma 7, capoverso comma 2-*quater*. Fa presente che la relazione tecnica indica in modo analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima. Rileva che le verifiche svolte sugli allegati 1-*bis*, 2-*bis*, 3-*bis*, 4-*bis* e 5-*bis* della relazione tecnica e sulle tabelle di sintesi consentono di confermare nel complesso le quantificazioni dei relativi oneri.

Premesso che le quantificazioni riferite agli oneri complessivi del provvedimento appaiono corrette sulla base dei dati esposti e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, evidenzia i seguenti aspetti di ordine generale, sui quali andrebbero acquisiti, a suo avviso, ulteriori elementi di valutazione.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri, osserva che essa è effettuata confrontando, per ciascun anno del periodo 2026-2036, il costo del personale risultante dai percorsi di carriera previsti a legislazione vigente con quello derivante dai nuovi percorsi introdotti dal riordino.

Sempre con riferimento alla metodologia adottata per la quantificazione degli oneri, rileva che la relazione tecnica considera, oltre agli effetti finanziari direttamente derivanti dal riordino, anche una specifica componente di oneri indiretti, per i quali la relazione stessa richiama l'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, osserva che il richiamo al menzionato articolo 17 potrebbe essere verosimilmente più puntualmente riferito al comma 7 del medesimo articolo, che richiede che la relazione tecnica, con riguardo alle disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, contenga, tra l'altro, anche i dati « sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione ». Ciò stante, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti circa la natura di tali oneri, la base di

calcolo utilizzata e i criteri di determinazione dell'aliquota implicita del 5,929 per cento, desumibile dai dati riportati nella relazione tecnica.

Con riferimento agli oneri a regime, inoltre, considerato che la proiezione degli oneri contenuta nella relazione tecnica si arresta al 2036, anno in cui l'onere complessivo, pari a 55,88 milioni di euro, risulta ancora prossimo all'importo massimo stimato per il 2033, pari a 56.198.921 euro, assunto ai fini della copertura finanziaria a decorrere dal 2028, andrebbero forniti, a suo avviso, elementi sull'andamento degli oneri successivamente al 2036, al fine di escludere effetti eccedenti il predetto importo. Fa presente che la richiesta appare opportuna anche considerato che, con riguardo alle dotazioni organiche complessive, la disposta riforma determina un sostanziale slittamento del personale verso le qualifiche superiori, pari a 313 posti di personale specialista dalla qualifica di vigile del fuoco a quella di capo squadra e viceispettore; ulteriori 97 dirigenti operativi; ulteriori 5 dirigenti generali. Segnala che andrebbe, pertanto, chiarito se la proiezione pluriennale dell'onere sconti la copertura integrale dei maggiori posti resi disponibili nelle qualifiche superiori, o soltanto l'avanzamento del personale in servizio.

Per quanto concerne, invece, l'imputazione a decorrere dal 2028 dell'onere massimo previsto per il 2033, rinvia a quanto si appresta a osservare con riferimento all'articolo 246.

Con specifico riferimento agli articoli da 1 a 24 che disciplinano i ruoli del personale operativo del Corpo nazionale articolandoli nel ruolo dei vigili del fuoco, nel ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi, che sostituisce quello dei capi squadra e dei capi reparto, e nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, evidenzia che l'allegato 1 alla relazione tecnica riporta, per ciascuna qualifica e annualità, le consistenze del personale espresse in anni-persona nei due scenari, mentre l'allegato 1-*bis* indica i corrispondenti trattamenti economici. Fa presente che il costo complessivo del personale è quindi determinato applicando, per ciascuno scenario, a legislazione vigente e a legislazione variata, i trattamenti economici alle rispettive consistenze di personale e sommando gli importi così ottenuti per le diverse qualifiche. Evidenzia che la differenza tra i costi complessivi dei due scenari determina i maggiori o minori oneri annui derivanti dal riordino, riportati nella Tabella 2 della relazione tecnica, che concorrono alla quantificazione degli oneri complessivi del provvedimento per 1,87 milioni di euro nel 2026, 10,46 milioni di euro nel 2027 e -3,89 milioni di euro nel 2033. Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto che le due proiezioni siano costruite sulla base della medesima platea, senza duplicazioni né omissioni nel passaggio tra i ruoli.

Segnala che andrebbe, peraltro, confermato che nella proiezione a legislazione variata sia stato considerato anche l'innalzamento da 8 a 12 anni del requisito per l'attribuzione dello scatto convenzionale al sostituto direttore antincendi, previsto dall'articolo 24.

Per quanto concerne gli articoli da 25 a 73, evidenzia che le norme in esame disciplinano i ruoli del personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle specialità aeronaviganti, di cui agli articoli da 25 a 41, nautiche e sommozzatori, di cui agli articoli da 42 a 58, e del nuovo ruolo della specialità delle telecomunicazioni nel quale confluisce il personale operativo già svolgente funzioni di radioriparatore, di cui agli articoli da 59 a 72. Fa presente che le disposizioni ridefiniscono l'articolazione dei ruoli e delle qualifiche, le funzioni e le modalità di accesso alle diverse specialità e i relativi percorsi di carriera in maniera uniforme a quelli previsti per il personale operativo, ai sensi degli articoli da 1 a 24, con un'analoga riduzione dei requisiti di anzianità di servizio richiesti per alcune progressioni e l'introduzione dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di ispettore.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri, osserva che essa, analogamente a quanto previsto per il citato personale operativo, è effettuata confrontando, per cia-

scun anno del periodo 2026-2036, il costo del personale risultante dai percorsi di carriera previsti a legislazione vigente con quello derivante dai nuovi percorsi introdotti dal riordino. A tal fine, rappresenta che l'allegato 2 alla relazione tecnica riporta, per ciascuna qualifica e annualità, le consistenze del personale espresse in anni-persona nei due scenari, mentre l'allegato 2-*bis* indica i corrispondenti trattamenti economici.

Rileva che il costo complessivo del personale è quindi determinato applicando, per ciascuno scenario, a legislazione vigente e a legislazione variata, i trattamenti economici alle rispettive consistenze di personale e sommando gli importi così ottenuti per le diverse qualifiche. La differenza tra i costi complessivi dei due scenari determina i maggiori o minori oneri annui derivanti dal riordino, riportati nella Tabella 4 della relazione tecnica, che concorrono alla quantificazione degli oneri complessivi del provvedimento per 10,92 milioni di euro nel 2026, 2,92 milioni di euro nel 2027 e 2,21 milioni di euro nel 2028. Al riguardo, rinvia a quanto già osservato in precedenza in termini generali in merito alle consistenze di personale considerate ai fini della quantificazione degli oneri e all'andamento degli stessi successivamente al 2036.

Con riferimento alle dotazioni organiche, evidenzia che la Tabella A prevede, per i nuovi ruoli della specialità delle telecomunicazioni, 52 posti di vigile del fuoco, 81 posti di capo squadra e viceispettore e 18 posti di ispettore, ai quali si aggiungono due posti di direttivo delle telecomunicazioni istituiti dall'articolo 148, per complessivi 153 posti.

Al riguardo, non formula osservazioni, considerato che l'istituzione dei suddetti posti risulta integralmente compensata dalla corrispondente riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli operativi, pari a 52 posti di vigile del fuoco, 81 posti di capo squadra e viceispettore e 20 posti di ispettore antincendi. Ritiene che andrebbe, invece, chiarito il saldo negativo di due posti che emerge dalla rimodulazione delle dotazioni organiche degli elisoccorritori illustrata dalla relazione tecnica, tenuto conto che la riduzione di 38 posti di vigile del fuoco non è integralmente compensata dall'incremento di 18 posti di capo squadra e viceispettore e di 18 posti di ispettore, mentre l'ulteriore riduzione di 2 posti di ispettore risulta interamente compensata dall'istituzione di 2 posti di direttivo.

Per quanto concerne gli articoli da 135 a 199, rileva che gli stessi recano un complessivo riordino dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, intervenendo sulle relative qualifiche, sulle progressioni di carriera e sui trattamenti economici, nonché sulle dotazioni organiche, con un potenziamento degli organici dirigenziali parzialmente compensato dalla riduzione dei posti direttivi. Con riferimento alla quantificazione degli oneri, osserva che essa è effettuata, analogamente a quanto previsto per il personale dei ruoli precedentemente esaminati, confrontando, per ciascun anno del periodo 2026-2036, il costo del personale risultante dai percorsi di carriera previsti a legislazione vigente con quello derivante dai nuovi percorsi introdotti dal riordino, sulla base delle consistenze di personale espresse in anni-persona e dei corrispondenti trattamenti economici.

Evidenzia che gli oneri derivanti dalle nuove progressioni di carriera e dalle attribuzioni retributive dei ruoli direttivi e dirigenziali, riportati rispettivamente nelle Tabelle 9 e 10 della relazione tecnica, nonché quelli connessi al potenziamento degli organici dirigenziali, riportati nella Tabella 12, concorrono alla determinazione degli oneri complessivi del provvedimento per 6,75 milioni di euro nel 2026, 6,22 milioni nel 2027 e 4,42 milioni nel 2028, come riportato nella Tabella 9, per 0,78 milioni di euro nel 2026, 1,13 milioni nel 2027 e 1,33 milioni nel 2028, come riportato nella Tabella 10, e per circa 5,61 milioni di euro nel 2026, 5,63 milioni nel 2027 e 5,64 milioni nel 2028, come riportato nella Tabella 12.

Al riguardo, rinvia a quanto già osservato in termini generali in merito alle consistenze di personale considerate ai fini della quantificazione degli oneri e all'andamento degli stessi successivamente al 2036.

Con riferimento al potenziamento degli organici dirigenziali, considerato che il successivo articolo 242 prevede l'incremento del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato dei dirigenti mediante una corrispondente riduzione del fondo di produttività del personale direttivo, andrebbe chiarito, a suo avviso, se i costi unitari dei nuovi posti dirigenziali, riportati nella Tabella 11 della relazione tecnica, comprendano anche le componenti della retribuzione di posizione e di risultato. In caso affermativo, infatti, considerato che i relativi oneri concorrerebbero alla quantificazione complessiva degli oneri del provvedimento, già coperti ai sensi dell'articolo 246, l'ulteriore utilizzo delle risorse del fondo di produttività potrebbe determinare una duplicazione della copertura finanziaria dei medesimi oneri. In caso contrario, osserva che andrebbe acquisita la quantificazione delle risorse da trasferire tra i due fondi, la cui determinazione è rinviata dall'articolo 242, comma 2, a uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di verificare sia la congruità delle risorse destinate al finanziamento delle predette componenti retributive sia la capienza del fondo di produttività del personale direttivo rispetto alla riduzione prevista, tenuto conto delle finalità cui le relative risorse sono già destinate.

Infine, con riguardo alla Tabella 10, segnala che andrebbe altresì acquisito l'allegato 5 della relazione tecnica, relativo alle consistenze del personale dirigente, espresse in anni-persona, a legislazione vigente e a seguito del riordino, che non risulta presente nella documentazione trasmessa.

Evidenzia, quindi, che gli articoli da 200 a 215 recano disposizioni comuni a tutto il personale del Corpo, disciplinando, tra l'altro, la possibilità di bandire concorsi nazionali su base territoriale in presenza di carenze di organico critiche. Inoltre, sottolinea come sia altresì previsto che le dotazioni organiche stabilite nella Tabella A allegata al presente schema di decreto possano essere successivamente modificate con decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per le modifiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale, invece, segnala la previsione, ai sensi dell'articolo 211, dell'applicazione della diversa procedura di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *d)*, della medesima legge n. 400 del 1988. Rammenta, quindi, che viene disciplinata l'attività di formazione, a norma dell'articolo 212, prevedendo che questa venga assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera.

Rileva che, come evidenziato nella relazione tecnica, le disposizioni di cui trattasi non determinano nuovi o maggiori oneri, precisando che le assunzioni avverranno nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali. Con riguardo alle attività formative di cui all'articolo 212, sottolinea che la medesima relazione tecnica riferisce che alle stesse si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, sui capitoli 1976, 5.212.209 euro per il 2026 e 4.847.018 euro per il 2027 e il 2028, e 1977, 857.375 euro per ciascun anno del triennio 2026-2028.

Al riguardo, considerato che l'articolo 212 collega i corsi di aggiornamento al percorso di carriera previsto per ogni ruolo, come rideterminato dal provvedimento in esame, e che lo stanziamento del capitolo 1976, come indicato dalla relazione tecnica, mostra una flessione di 365.191 euro dal 2027 rispetto allo stanziamento previsto per il 2026, segnala l'opportunità di acquisire elementi di informazione volti a verificare la possibilità di assicurare lo svolgimento delle attività formative previste dalla disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenendo anche conto delle modifiche delle dotazioni dei predetti capitoli relative al secondo e al terzo anno del triennio in corso eventualmente introdotte dal disegno di legge di bilancio per il 2027, di prossima presentazione alle Camere.

Evidenzia, quindi, che gli articoli da 216 a 231 disciplinano il primo inquadramento del personale nei nuovi ruoli, mentre l'articolo 232 prevede il bando entro 3 anni di specifici concorsi straordinari per titoli ed

esami riservati a personale già in servizio nel Corpo, nei limiti della dotazione organica e delle vigenti facoltà assunzionali. Inoltre, sottolinea che gli articoli 233 e 234 dettano disposizioni transitorie per le progressioni in carriera e per le procedure concorsuali.

Rammenta che, ai sensi dell'articolo 235, comma 1, lettere *a)* e *b)*, a decorrere dal 2026, con il procedimento negoziale di cui all'articolo 130, vengono definiti gli istituti retributivi accessori per il personale inquadrato nei ruoli specialistici delle telecomunicazioni e i benefici economici finalizzati al mantenimento di indennità specialistiche in godimento in caso di indisponibilità dal servizio dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza dal titolo abilitativo allo svolgimento delle attività specialistiche. Rileva che a tal fine, in virtù dell'articolo 235 comma 2, il fondo di amministrazione e il fondo di produttività sono incrementati, rispettivamente, di euro 311.321 e di euro 4.172 a decorrere dal 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione. Sottolinea, inoltre, la previsione, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, di ulteriori incrementi annuali del fondo di produttività del personale direttivo e del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, negli importi indicati nell'allegato 1 al provvedimento, pari complessivamente a 10.532.024 euro per il 2026, 10.501.088 euro per il 2027 e 13.121.593 euro annui a decorrere dal 2028.

Segnala, inoltre, la previsione di una misura di salvaguardia nei casi in cui il personale del Corpo, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal decreto legislativo, consegua un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi. Rimarca che tale differenza viene attribuita sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile riassorbibile, ai sensi dell'articolo 236. Sottolinea, come previsto dall'articolo 237, la decorrenza, dal 1° gennaio 2026, delle nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo, come fissate nella tabella C allegata al presente schema di decreto.

Con riferimento all'articolo 235, comma 2, che incrementa il fondo di amministrazione di 311.321 euro e il fondo di produttività di 4.172 euro annui dal 2026, rileva che tali importi non figurano come voci autonome di spesa né nel quadro degli oneri della relazione tecnica né nel prospetto riepilogativo, che espongono esclusivamente gli importi del comma 3, relativo agli ulteriori incrementi annuali destinati al fondo di produttività del personale direttivo e al fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, negli importi indicati nell'allegato 1 al provvedimento. Fa presente che la relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari dell'indennità accessoria specialistica destinata al personale delle telecomunicazioni, finanziata con l'incremento di 311.321 euro previsto dal comma 2, sono considerati nell'allegato 2-*bis*, che reca il confronto tra i trattamenti economici del personale non direttivo e non dirigente dei ruoli specialistici a legislazione vigente e quelli derivanti dal riordino, nel quale tuttavia non risulta individuabile una voce corrispondente.

Pertanto, rimarca l'opportunità di chiarire in quale prospetto tali importi siano stati computati, considerato che, qualora non risultassero già ricompresi nella quantificazione complessiva degli oneri, il loro ammontare, pari a 315.493 euro annui, eccederebbe le disponibilità residue del Fondo per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025, pari a 4.734 euro nel 2026, 948 euro nel 2027 e 1.079 euro a decorrere dal 2028.

Con riferimento agli ulteriori incrementi del fondo di produttività del personale direttivo e del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente, previsti dall'articolo 235, comma 3, a cui si è fatto cenno in precedenza, osserva che i relativi importi, fissati nell'allegato 1 al provvedimento, non risultano

corredati, nella relazione tecnica, dall'illustrazione dei criteri adottati per la loro determinazione. Al riguardo, rileva pertanto che andrebbero forniti gli elementi e i criteri di calcolo sottostanti alla determinazione dei predetti importi.

Con riferimento all'articolo 233, che differisce di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti attuativi l'applicazione delle nuove disposizioni concernenti i requisiti formativi e la valutazione del personale ai fini delle progressioni in carriera, prevedendo nelle more l'applicazione della disciplina previgente, evidenzia l'esigenza di chiarire se tale regime transitorio sia stato considerato nella proiezione degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di carriera e se eventuali ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi possano incidere sulla distribuzione temporale della spesa rispetto a quella prevista dalla relazione tecnica, anche in relazione all'applicazione della clausola di salvaguardia retributiva di cui al successivo articolo 236.

Con specifico riferimento a quest'ultima disposizione, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la clausola di salvaguardia riproduce una disposizione già vigente, fa presente che andrebbe chiarito se, nel raffronto tra i costi del personale a legislazione vigente e quelli derivanti dal riordino, sia stato considerato il mantenimento, per il personale interessato dalle promozioni e dai nuovi inquadramenti, dei trattamenti economici precedentemente in godimento, ove superiori a quelli spettanti nelle nuove qualifiche, fino al loro progressivo riassorbimento mediante i successivi miglioramenti economici. A tal fine, sottolinea altresì l'opportunità di chiarire se siano stati considerati gli effetti del regime transitorio delle progressioni in carriera previsto dall'articolo 233, nonché quanto disposto dall'articolo 237, secondo cui gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della Tabella C costituiscono miglioramenti economici anche ai sensi dell'articolo 236, rilevanti ai fini del riassorbimento degli assegni *ad personam*.

Con riferimento all'articolo 237, che fissa al 1° gennaio 2026 la decorrenza delle nuove misure retributive previste dalla Tabella C, rileva che anche gli effetti giuridici ed economici dell'intero provvedimento, ai sensi dell'articolo 247, decorrono dalla medesima data. Al riguardo, tenuto conto dello stato dell'*iter* di approvazione e della prevista entrata in vigore del presente provvedimento il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sottolinea la ragionevolezza di ipotizzare che il provvedimento stesso possa entrare in vigore nella parte conclusiva dell'esercizio 2026. In tale ipotesi, fa presente che andrebbe chiarito se il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari tenga conto dell'eventualità che gli arretrati retributivi maturati nel 2026 siano corrisposti, in tutto o in parte, nell'esercizio successivo, con conseguenti effetti sulla distribuzione temporale della spesa in termini di fabbisogno.

Fa presente, poi, che l'articolo 238 reca la disciplina per il personale dei ruoli speciali ad esaurimento, di cui al decreto legislativo n. 97 del 2017. L'articolo 239 apporta modifiche alle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo n. 97 del 2017, anche al fine di coordinarle con la nuova disciplina delle progressioni di carriera. L'articolo 240, quindi, estende al personale dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici la possibilità di essere nominati dirigenti generali, in analogia a quanto previsto nel percorso di carriera dei dirigenti medici, al fine di assicurare un analogo percorso di carriera al personale dei ruoli ad esaurimento rispetto al personale del ruolo medico previsto a regime. Analoga disposizione è prevista per i ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.

Al riguardo, segnala l'opportunità di confermare che le nomine a dirigente generale nei suddetti ruoli ad esaurimento non si aggiungano ai cinque posti di dirigente generale quantificati nella tabella 11. Fa presente che non si formulano invece osservazioni sulle restanti disposizioni.

Con riferimento all'articolo 241, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma reca specifiche modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006 in materia, tra l'altro, di organiz-

zazione centrale e periferica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di personale volontario, prevenzione incendi, soccorso pubblico, mezzi e alloggi di servizio, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione delle direzioni centrali di coordinamento interregionale, di livello dirigenziale generale, del Corpo, la disciplina dei Distretti di colonna mobile, costituiti da uno o più distaccamenti permanenti già esistenti, in favore dei quali le regioni, tramite i comuni interessati, rendono disponibili, su richiesta dei comandi regionali, specifiche aree attrezzate da utilizzare per le esigenze logistiche delle colonne mobili dei vigili del fuoco impiegate in caso di calamità, la promozione, da parte del Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, della costituzione di presidi rurali, ad integrazione del dispositivo ordinario di soccorso pubblico territoriale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali che ne facciano richiesta. Si dispone, altresì, la possibilità di conferire incarichi ad esperti esterni per lo svolgimento di compiti tecnici e scientifici o di ricerca specialistica, demandando all'adozione di un decreto interministeriale la definizione del relativo compenso e autorizzando, a tal fine, la spesa di 100.000 euro per il 2026, di 63.998 euro per il 2027 e di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2028, la previsione che il personale volontario sia sottoposto, oltre che ad addestramento iniziale, anche ad attività periodiche di addestramento e formazione, possa prestare servizio anche per le esigenze dei distaccamenti volontari e per la frequenza di corsi di formazione e percepisca il trattamento economico fondamentale e accessorio anche per il servizio temporaneo prestato per le esigenze dei distaccamenti connesse al soccorso pubblico e per l'addestramento periodico obbligatorio, nonché la disciplina della tutela assicurativa per infortuni e infermità, la prescrizione che le somme derivanti dai rimborsi effettuati dalle compagnie assicurative per effetto dei danni accertati e coperti da vincolo assicurativo connesso alla gestione dei rischi relativi ai mezzi operativi del Corpo siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'interno alla missione « Soccorso Civile » – programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », l'estensione anche ai direttori centrali di coordinamento interregionale della possibilità di assegnazione a titolo gratuito di alloggi di servizio prevedendo, altresì, che possano essere individuate ulteriori funzioni apicali destinatarie di tale beneficio, e che al personale avente diritto, si applichi la decurtazione dell'indennità di trasferimento a decorrere dal primo anno, anche nel caso in cui lo stesso decida di non avvalersi dell'alloggio gratuito. Viene, altresì, previsto che il Dipartimento dei vigili del fuoco definisca i criteri per l'assegnazione e l'allestimento di alloggi in regime di edilizia residenziale sociale in favore del personale non assegnatario di alloggi di servizio, favorendo e promuovendo, a tal fine, iniziative in ambito regionale e locale, anche attraverso forme di partenariato tra istituzioni pubbliche ed enti privati, e che le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco avvengano, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria di cui all'articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.

Al riguardo, evidenzia l'opportunità di fornire i seguenti chiarimenti. Con riferimento al comma 2, relativo all'istituzione delle direzioni centrali di coordinamento interregionale, chiede di confermare che queste saranno istituite senza nuovi o maggiori oneri presso strutture esistenti. Resta fermo che il costo dei relativi dirigenti generali è ricompreso nella Tabella A di determinazione delle dotazioni organiche del Corpo ed è quantificato nella tabella 11. Con riferimento al comma 6, relativo all'istituzione di nuovi presidi rurali, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la possibilità di sostenere i relativi oneri nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », chiede di acquisire elementi idonei a confermare la sostenibilità delle spese di organizzazione e funzionamento dei presidi a valere sulle predette risorse, senza

pregiudicare gli interventi già programmati, tenuto conto del carattere non meramente facoltativo della disposizione. Con riferimento al comma 7, capoverso comma 2-*quater*, relativo al conferimento di incarichi ad esperti esterni, pur considerato che il relativo onere appare limitato all'entità dell'autorizzazione di spesa, chiede di fornire i parametri sottostanti alla determinazione degli importi, con particolare riguardo al numero degli incarichi, alla durata e ai compensi ipotizzati. Chiede altresì di chiarire le ragioni dell'importo previsto per il 2027, di 63.998 euro, che appare determinato come posta residuale rispetto alle risorse disponibili per la copertura, piuttosto che in base al fabbisogno effettivo. Con riferimento ai commi 9, 10 e 11, relativi al personale volontario, considerato che le modifiche apportate all'articolo 10 del decreto legislativo n. 139 del 2006 sembrerebbero ampliare le fattispecie nelle quali è riconosciuto il trattamento economico previsto per il personale di ruolo di corrispondente qualifica, includendovi, tra l'altro, il servizio temporaneo prestato per le esigenze dei distaccamenti volontari connesse al soccorso pubblico, l'addestramento periodico obbligatorio e la frequenza dei corsi di formazione, e che la relazione tecnica afferma che le disposizioni si limitano a specificare ipotesi già previste a legislazione vigente e che i relativi oneri trovano copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, chiede di chiarire se le predette attività siano già remunerate sulla base della normativa vigente e, in caso contrario, di fornire elementi idonei a dimostrare che l'ampliamento delle fattispecie retribuite possa essere sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotto dal comma 11, chiede preliminarmente di chiarire se tutte le fattispecie di infortunio e infermità contemplate dalla disposizione siano già ricomprese, a legislazione vigente, nell'ambito della tutela assicurativa prevista dal medesimo articolo 10, posto che la relazione tecnica attribuisce alla novella carattere di interpretazione autentica, mentre la formulazione della disposizione sembrerebbe suscettibile di ampliare le fattispecie tutelate. Considerato che le disposizioni in esame ampliano le attività per le quali può essere impiegato il personale volontario, ritiene necessario chiarire se la serie storica utilizzata per la quantificazione degli oneri nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 398, della legge n. 145 del 2018, richiamata dalla relazione tecnica in esame a sostegno della neutralità finanziaria della novella, sia idonea a rappresentare anche i possibili effetti derivanti dall'ampliamento delle predette attività, tenuto conto che queste ultime, con particolare riferimento a quelle svolte per le esigenze dei distaccamenti volontari, non erano previste dalla legislazione vigente all'epoca della predetta quantificazione. Con riferimento al comma 29, nella parte in cui estende la riassegnazione alla spesa dei rimborsi assicurativi relativi a tutti i mezzi operativi, inclusa la flotta aerea, attualmente esclusa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 2013, richiede di chiarire se tali entrate siano già scontate nelle previsioni tendenziali, posto che, in tal caso, la loro riassegnazione risulterebbe suscettibile di determinare effetti peggiorativi dei saldi di finanza pubblica. Con riferimento al medesimo comma 29, nella parte in cui amplia le tipologie contrattuali utilizzabili per acquisire animali destinati alle attività operative, richiede di confermare che gli eventuali maggiori oneri possano essere sostenuti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico », senza pregiudicare gli interventi già programmati. Con riferimento al comma 30, relativo all'assegnazione gratuita di alloggi di servizio, richiede di chiarire se le nuove assegnazioni ai direttori centrali di coordinamento interregionale e alle ulteriori funzioni apicali individuate, da effettuare secondo la relazione tecnica nell'ambito degli alloggi attualmente disponibili per il Dipartimento, possano riguardare anche immobili attual-

mente assegnati a titolo oneroso, posto che, in tal caso, potrebbero determinarsi minori entrate per canoni.

Con riferimento all'articolo 242, ribadisce quanto osservato con riguardo agli articoli da 135 a 199 in relazione al rapporto tra i costi unitari dei nuovi posti dirigenziali e l'incremento del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato dei dirigenti, finanziato mediante la corrispondente riduzione del fondo di produttività.

Per quanto concerne l'articolo 246, evidenzia che le norme in esame indicano gli oneri derivanti dagli articoli ivi elencati, pari a 49.695.266 euro per il 2026, 51.199.052 euro per il 2027 e 56.198.921 euro annui a decorrere dal 2028, provvedendo alla relativa copertura e introducono una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad eccezione di quanto previsto dalla predetta disposizione di copertura. Al riguardo, rileva preliminarmente che il comma 1 dell'articolo in esame, pur individuando le disposizioni dalle quali derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, indica esclusivamente l'ammontare complessivo degli oneri e non già quello derivante da ciascuna delle predette disposizioni, come invece richiesto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica devono indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da esse previsto, la spesa autorizzata, intesa come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

Rileva, inoltre, che, come risulta dalla tabella riepilogativa degli oneri e della copertura finanziaria riportata nella relazione tecnica, l'importo complessivo di 56.198.921 euro indicato dalla disposizione a decorrere dal 2028 è stato determinato assumendo a riferimento l'anno 2033, nel quale, sulla base della proiezione decennale contenuta nella medesima relazione tecnica, si registra il massimo onere complessivo del riordino delle carriere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 246 provvede agli oneri derivanti da una pluralità di articoli del presente schema di decreto, ivi puntualmente richiamati, pari a euro 49.695.266 per l'anno 2026, a euro 51.199.052 per l'anno 2027 e a euro 56.198.921 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025. In proposito, segnala che, ai sensi della predetta disposizione, il fondo è finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ferma restando l'armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia.

Rammenta, inoltre, che il predetto fondo è iscritto sul capitolo 1807 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e presenta una dotazione finanziaria di euro 49.700.000 per l'anno 2026, di euro 51.200.000 per l'anno 2027 e di euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028. Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, rileva che non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'importo degli oneri indicato nella disposizione di copertura finanziaria rientra nei limiti della dotazione del Fondo e che quest'ultimo, per espressa previsione della norma istitutiva, è finalizzato all'adozione di provvedimento normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ciò posto, sottolinea tuttavia l'utilità di acquisire una valutazione da parte del Governo in merito all'opportunità di allineare la riduzione del Fondo prevista dalla disposizione in commento all'effettiva consistenza degli oneri ai quali si provvede, quale risultante dai dati riportati nella relazione tecnica, tenuto conto che i predetti oneri presentano un andamento variabile nel corso dell'orizzonte temporale considerato dalla medesima relazione tecnica. In

particolare, evidenzia che dai dati della relazione tecnica risultano oneri inferiori alla riduzione annua del Fondo prevista a decorrere dal 2028 per gli anni diversi dal 2033, nel quale si registra l'onere massimo di 56.198.921 euro.

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, ai sensi del quale ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri è tenuta ad indicare, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, fa presente che potrebbe altresì valutarsi l'opportunità, ove ciò sia effettivamente possibile, di indicare separatamente la quota degli oneri da imputare alle diverse disposizioni – o ai diversi gruppi di disposizioni – di cui al comma 1 dell'articolo in commento.

Evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell'articolo in commento reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale, a eccezione di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dallo schema di decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, sottolinea che non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 21 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO

Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato in favore delle persone offese da reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, da cui consegua totale inabilità o decesso. C. 2904.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

La proposta di legge, come risultante dalle modifiche derivanti dall'emendamento 1.200 della Commissione, estende l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti, alla persona resa totalmente inabile in conseguenza di un reato commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché, qualora dal medesimo reato consegua il decesso, ai soggetti indicati dall'articolo 90, comma 3, del codice di procedura penale, ovvero ai prossimi congiunti della vittima e alla persona alla stessa legata da una relazione affettiva e stabilmente convivente.

La disposizione è pertanto finalizzata a garantire, al comma 1, una tutela giurisdizionale rafforzata alle vittime di infortuni sul lavoro più gravi e, in caso di morte del lavoratore, ai suoi familiari e agli altri soggetti a esso legati, consentendo di accedere al patrocinio a carico dello Stato indipendentemente dalla situazione reddituale.

Dal punto di vista finanziario, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla sono stati presi in considerazione i dati statistici relativi ai procedimenti penali riferiti agli infortuni sul lavoro iscritti nei Tribunali italiani negli anni 2023-2025.

Sezione di tribunale	Reato	2023			2024			2025		
		Iscritti	Definiti	di cui con condanna	Iscritti	Definiti	di cui con condanna	Iscritti	Definiti	di cui con condanna
Gip/Gup	Art. 589 c2 cp	449	438	91	488	483	124	468	457	110
	Art. 590 c3 cp	2.583	2.598	259	2.559	2.251	288	2.506	2.331	231
Dibattimento	Art. 589 c2 cp	151	268	144	161	261	133	153	215	115
	Art. 590 c3 cp	1.501	1.598	538	1.489	1.562	535	1.464	1.556	560
Assise	Art. 589 c2 cp	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	Art. 590 c3 cp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.684	**4.904**	**1.034**	**4.697**	**4.557**	**1.080**	**4.591**	**4.559**	**1.016**
Media procedimenti iscritti nel triennio										**4.657**

***Fonte: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia**

I dati indicano che i procedimenti iscritti, per i reati di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (art. 589, secondo comma, del codice penale) e di lesioni colpose gravi o gravissime aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche (590, terzo comma, del codice penale), ammontano rispettivamente a 4.684 per l'anno 2023, 4.697 per l'anno 2024 e 4.591 per l'anno 2025.

Ai fini del presente provvedimento, tuttavia, sarebbe necessario distinguere i procedimenti iscritti per tipo di reato:

	Iscritti 2023	**Iscritti 2024**	**Iscritti 2025**
Art. 589, secondo comma, del codice penale - *omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche*	600	649	621
Art. 590, terzo comma, del codice penale - *lesioni colpose gravi o gravissime aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche*	4.084	4.048	3.970

Ai fini della stima degli oneri, è stato assunto quale parametro di riferimento il numero dei procedimenti relativi al reato di cui all'articolo **589, secondo comma**, del codice penale, la cui media nel triennio considerato è pari a **623 casi di omicidio annuo**. Tale dato appare coerente con l'andamento degli infortuni sul lavoro con esito mortale accertati dall'INAIL, pari a 663 casi nel 2023, 656 casi nel 2024 e 564 casi nel 2025.

Per il reato di lesioni personali gravissime di cui all'articolo **590, terzo comma**, del codice penale ai fini della stima della platea dei potenziali beneficiari è stato assunto quale parametro di riferimento il numero dei casi associabili a un'invalidità permanente totale compresa tra l'81 e il 100 per cento, accertata dall'INAIL. Tale condizione risulta infatti maggiormente riconducibile alle fattispecie suscettibili di consentire l'accesso al patrocinio a spese dello Stato previsto dalla disposizione. Si evidenzia, tuttavia, che non sono disponibili dati statistici che consentano di distinguere le notizie di reato per lesioni gravi da quelle per lesioni gravissime, né di correlare in modo puntuale le fattispecie criminose ai corrispondenti livelli di invalidità accertati. Le statistiche rese disponibili dall'INAIL nella sezione Open Data, nell'ambito degli archivi semestrali e annuali della Linea B7 relativa alle "Menomazioni e indennizzi", evidenziano circa 200 nuovi casi per il 2023, circa 210 per il 2024 e circa 205 per il 2025, corrispondenti a una **media annua di 205 denunce riconosciute** dall'Istituto come comportanti invalidità assoluta.

La stima non tiene conto dei casi in cui al medesimo procedimento corrispondano più beneficiari (prossimi congiunti, conviventi, figli o altri aventi titolo), ritenendosi che il conseguente ampliamento della platea sia assorbito dalla quota di soggetti che, in ragione delle proprie condizioni reddituali, risulterebbero già ammessi al patrocinio a spese dello Stato ai sensi della disciplina vigente.

Pertanto, assumendo tale quota quale numero dei procedimenti ai quali potrebbe applicarsi il provvedimento in esame, in aggiunta a quelli relativi agli omicidi colposi commessi in ambito lavorativo, che sono in numero medio di 623 all'anno, si perviene a una stima di circa **828 procedimenti annui**.

Conseguentemente, applicando alla platea media annua di procedimenti (pari a 828) il valore del costo medio del patrocinio a spese dello Stato, quantificato in 2.800 euro per ciascun procedimento, si determina, a decorrere dall'anno 2027 e a regime, un onere annuo pari a **2.318.400** euro.

Anno	Procedimenti stimati al netto dei beneficiari già ammessi	Costo medio del patrocinio a spese dello Stato	Totale oneri
a decorrere dal 2027	828	**2.800**	**2.318.400 €**

Al **comma 2** del provvedimento si prevede che agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 2.318.400 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.